



## ***Schema di regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale comparto difesa–sicurezza e comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico***

*(art. 24, comma 18, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)*

### ***Articolo 1***

#### ***Campo di applicazione.***

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento armonizzano, ai sensi dell'art. 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, i requisiti di accesso al trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria tenendo conto delle specificità e delle obiettivi peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

### ***Articolo 2***

#### ***Decorrenze dei trattamenti pensionistici e adeguamento agli incrementi della speranza di vita***

1. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2013 maturano i requisiti per il pensionamento indicati agli articoli 3 e 4 del presente regolamento non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.
2. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente regolamento per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui all'articolo 4, comma 1, si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.

### ***Articolo 3***

#### ***Pensioni di vecchiaia***

1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente con i requisiti anagrafici indicati nella Tabella A allegata al presente regolamento e con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per il personale di cui all'articolo 627, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, delle corrispondenti qualifiche di cui all'articolo 632 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, e di cui all'articolo 1,




comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con i requisiti indicati nella Tabella B allegata al presente regolamento e con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

#### ***Articolo 4***

##### ***Pensioni anticipate***

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici di cui all'articolo 3 è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva minima di 42 anni e tre mesi comprensivo dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011. Sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 58 anni fino al 31 dicembre 2018 e rispetto all'età di 59 anni a decorrere dal 1 gennaio 2019; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. Le predette riduzioni percentuali continuano ad applicarsi, in riferimento all'età di effettiva cessazione dal servizio, anche sul trattamento rideterminato ai sensi dell'articolo 1864, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Il diritto alla pensione anticipata si consegue, altresì:
  - a) a decorrere dal 1 gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e tre mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 37 anni. Il requisito anagrafico di cui al periodo precedente tiene conto dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011;
  - b) a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e tre mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 39 anni. Al requisito anagrafico di cui al periodo precedente si applica l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni;
  - c) a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 con un requisito anagrafico non inferiore a 59 anni, comprensivo degli incrementi per l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e con un requisito contributivo non inferiore a 40 anni.
  - d) a decorrere dal 1 gennaio 2021 al requisito anagrafico di cui alla lettera c) si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.



## **Articolo 5**

### ***Aumenti del periodo di servizio***

1. Dal 1° gennaio 2013 gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, utilizzabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente due anni e sei mesi. Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i due anni e sei mesi, maturati entro il 31 dicembre 2012, sono riconosciuti utili a fini pensionistici e se eccedenti i due anni e sei mesi non sono ulteriormente aumentabili.

## **Articolo 6**

### ***Norme transitorie e finali***

1. Nei confronti del personale che maturi, entro il 31 dicembre 2012, i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il diritto alla prestazione pensionistica si consegue secondo tale normativa.
2. Resta fermo il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento del limite ordinamentale previsto in relazione al grado o qualifica di appartenenza, vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, nei confronti dei soggetti che siano già in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pensionamento al raggiungimento di tale limite fatto salvo in ogni caso il mantenimento in servizio fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico ove essa non sia immediata.
3. Ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 è consentito esclusivamente nell'ipotesi in cui la massima anzianità contributiva sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e a condizione che il prescritto requisito anagrafico venga raggiunto entro il 31 dicembre 2012 con l'applicazione del regime delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
4. All'articolo 992, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni" sono soppresse.

### **In alternativa**

4. Per il personale di cui al comma 2 lettera b) dell'art. 992 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 gli eventuali periodi di permanenza in ausiliaria oltre il settantesimo anno di età non danno luogo al pagamento dei contributi e non sono utili ai fini della misura del trattamento pensionistico, che è rideterminato, al termine del predetto periodo di permanenza in ausiliaria, applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di settanta anni, con decorrenza del trattamento così rideterminato dal giorno successivo al termine del predetto periodo di permanenza.

## Articolo 7

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2013.



Tabella A)

(articolo 3, comma 1)

**Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia**

<b>Requisiti attuali fino al 31/12/2012</b>	<b>Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2015 (*)</b>	<b>Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2017 (**)</b>	<b>Requisiti dal 1/1/2018</b>
60	61 e tre mesi	61 e otto mesi	63
61	62 e tre mesi	62 e otto mesi	64
62	63 e tre mesi	63 e otto mesi	64
63	64 e tre mesi	64 e otto mesi	65
65	66 e tre mesi	66 e tre mesi	66 e sette mesi

---

*(\*) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015*

*(\*\*) Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018*

Tabella B)

(articolo 3, comma 2)

**Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia**

<b>Requisiti attuali fino al 31/12/2012</b>	<b>Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2015 (*)</b>	<b>Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2017 (**)</b>	<b>Requisiti dal 1/1/2018</b>
60	61 e tre mesi	61 e otto mesi	62

---

*(\*) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015*

*(\*\*) Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018*